

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo/dagli Stato/i membro/i interessato/i può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma dei paragrafi 1 e 2, insieme a un parere motivato riguardante:

- a) l'opportunità del programma;
- b) la conformità del programma e dell'organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili;
- c) la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma;

d) la scelta dell'organismo incaricato della realizzazione del programma.

4. Ai fini dell'esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
M. ŘÍMAN

